

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

38.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	521
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
GIOMO; CATTANEO PETRINI GIANNINA; SIMONACCI: Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa (<i>Testo unificato già approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1317-1815-1981-B)	521
PRESIDENTE	521, 524, 534
AZZARO	524, 527, 529, 530, 531
BIMA, <i>Relatore</i>	521, 523, 525, 534
BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	523, 527, 528, 534
CARRARA SUTOUR	533
COTTONE	528, 531
MASCHIELLA	526, 527, 528
MENICACCI	524, 528
PATRINI	525, 526, 528, 533
SANTAGATI	523, 524, 525, 526, 530, 531, 534
SERRENTINO	526
SPITELLA	532
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	535

La seduta comincia alle 9,40.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per il provvedimento oggi all'ordine del giorno i deputati Abelli, Catella, Giglia, Laforgia, Marzotto, Perdonà e Raffaelli sono sostituiti rispettivamente dai deputati: Menicacci, Monaco, Micheli Filippo, Radi, Cottone, Longo Pietro, Spitella e Maschiella.

Seguito della discussione delle proposte di legge Giomo; Cattaneo Petrini Giannina; Simonacci: Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa (*Testo unificato, già approvato dalla VI Commissione della Camera e modificato dalla V Commissione del Senato*) (1317-1815-1981-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Giomo, Cattaneo Petrini Giannina, Simo-

nacci, approvate in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente della Camera nella seduta del 16 dicembre 1969, modificato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 febbraio 1970.

L'onorevole Relatore ha facoltà di riferire sui lavori svolti dal Comitato ristretto.

BIMA, *Relatore*. Il Comitato ristretto al quale era stato demandato un ulteriore e più approfondito esame del provvedimento si è riunito e ha ritenuto opportuno di chiedere al signor Presidente e al relatore di prendere in via breve dei contatti con i membri della Commissione finanze e tesoro del Senato, per vedere se era possibile concordare un testo nel quale trovassero soddisfazione e componimento i divergenti punti di vista quali erano stati espressi attraverso la duplice formulazione dell'articolo 2.

I contatti informali che abbiamo avuto, e gli scambi di idee intercorsi si devono naturalmente interpretare come espressione non del parere della nostra Commissione, né di quella del Senato, ma del parere di singoli, anche se autorevoli membri e rappresentanti di gruppi politici.

Attraverso questi contatti che sono stati laboriosi, lunghi e anche defatiganti, ho tratto il convincimento che la V Commissione del Senato nella sua maggioranza è ferma nella difesa del testo ed in particolare dell'articolo 2 così come è stato formulato da quella Commissione.

Il Senato ritiene che l'articolo 2 sia il necessario completamento dell'articolo 1; è stato altresì prospettato che senza l'articolo 2 la legge sarebbe, come direbbe l'onorevole Santagati, un *telum imbellè sine ictu*, in quanto di fatto lascerebbe insoluti molti problemi e rinvierebbe ad altri poteri dello Stato, alla magistratura, decisioni che il Senato invece, nella sua responsabilità, intende esso stesso esprimere e formulare con l'articolo 2.

Per quanto riguarda la meccanica dell'articolo 1 viene determinata la sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge del 1957 definendo gli specifici tributi. Il Senato ha soppresso l'esenzione per l'imposta camerale. Il Comitato ristretto ha invece sostenuto che l'esenzione dalla imposta camerale rientra negli incentivi fiscali non soltanto delle leggi agevolatrici contemplate per il centro-nord, ma anche in quelle per il Mezzogiorno, per cui noi proponiamo che l'esenzione da questo tributo vada mantenuta accanto a quelle dagli altri tributi menzionati all'articolo 1.

Per quanto riguarda l'articolo 2, quale trasmessoci dal Senato, in esso si contemplanò due fattispecie diverse, e cioè tributi dovuti per i quali si prevede il pagamento con una adeguata rateizzazione, e tributi dovuti per i quali il Senato ritiene che non si debba applicare né esenzione, né rateizzazione di sorta.

I tributi per i quali viene ammessa la rateizzazione fino a 30 bimestri sono: l'imposta di consumo sul caffè, l'IGE, i diritti amministrativi.

Dunque, per queste tre imposte il Senato, dopo aver ribadito il principio che devono essere pagate, ha stabilito facilitazioni nei modi di pagamento, facilitazioni escluse per i prelievi e i dazi doganali iscritti nella tariffa comune che devono quindi essere pagati subito.

Dagli scambi di idee intercorsi abbiamo tratto il convincimento che l'eventuale margine di manovra, su cui si potrebbe eventualmente trovare consenziente l'altro ramo del Parlamento sia molto ristretto. In particolare credo che il Senato potrebbe accogliere il principio di limitare il pagamento delle imposte, maturate e dovute ai sensi della prima parte dell'articolo 2, all'esercizio finanziario in corso e ai due precedenti.

Credo che il Senato non avrebbe difficoltà ad accettare un emendamento che riproponesse all'articolo 1 il beneficio per l'imposta camerale che l'altro ramo del Parlamento aveva soppresso.

Mi riservo, dopo la discussione, di formulare un emendamento all'articolo 2 inteso a limitare la riscossione delle imposte non pagate al triennio che precede l'entrata in vigore della legge.

A me sembra, onorevoli colleghi, che questa proposta di legge — che può apparire di scarsa portata — abbia invece un profondo significato morale: mi auguro quindi in primo luogo che la Commissione accolga le modifiche apportate dai colleghi senatori, in modo da giungere sollecitamente alla approvazione del progetto in esame. Per quel che mi riguarda, preannuncio il mio voto favorevole al testo, così come è stato emendato dalla V Commissione del Senato, ritenendo in questo modo di aver messo in pace la mia coscienza.

Vorrei inoltre sapere dal rappresentante del Governo se le fidejussioni che assistono le operazioni di sdoganamento siano scadute ovvero siano tuttora valide. Da più parti si dice, infatti, che alcune di queste imprese, cioè quelle che lucrano di più, sono nelle mani di uomini di paglia, i quali non avrebbero i titoli per procurarsi l'assistenza creditizia sus-

sidiaria tramite le fideiussioni. Mi sembra necessario difendere l'interesse dello Stato e dell'Erario, nel miglior modo possibile, anche da questo punto di vista: nel rivolgerle questa domanda, onorevole sottosegretario, ritengo di aver interpretato il pensiero di tutti i membri della Commissione.

BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Ripeto quanto ho già affermato in sede di Comitato ristretto: le fideiussioni stipulate in ordine alla procedura del daziato sospeso sono tuttora valide.

SANTAGATI. Se ben ricordo, la Commissione non ha ultimato la discussione generale su questa proposta di legge: nel corso del dibattito, infatti, si è inserita una proposta dell'onorevole Micheli, tendente alla nomina di un Comitato ristretto che esaminasse gli argomenti emersi durante la parziale discussione, per poi riferirne alla Commissione in seduta plenaria. Il relatore, onorevole Bima, ci ha messo al corrente poco fa dell'attività svolta dal Comitato (vorrei a tale proposito ringraziare il Presidente il quale, nonostante i suoi molteplici impegni, si è sobbarcato a questa ulteriore fatica); ma vorrei osservare che dalla relazione non emergono alcuni punti che il Comitato credo abbia cercato di coagulare.

Il primo è questo: l'organo ristretto aveva grosso modo raggiunto — almeno così ricordo — un'intesa su due, tre proposte da presentare ai colleghi senatori in funzione alternativa e, naturalmente, in via del tutto amichevole, in quanto noi non possiamo influire sulla volontà dell'altro ramo del Parlamento, così come quest'ultimo non può influire sulla nostra. Io credo che il fatto che i colleghi del Senato non intendano recedere dalle loro posizioni non sia per noi rilevante: questo potrà costituire motivo di rincredimento da un punto di vista personale, ma non da un punto di vista parlamentare, in quanto ciascun ramo del Parlamento esercita la propria autonomia di legislatore.

Ripeto, mi pare che il relatore, forse per dimenticanza, non abbia messo in rilievo questo aspetto della questione, così come non è stato posto in risalto il fatto che il Comitato non ha concluso i suoi lavori. L'ultima riunione regolare si è tenuta ieri mattina. Ieri sera abbiamo avuto un incontro informale e, nel corso di esso, è stata approvata una mia modesta proposta: quella cioè di esperire da parte del Presidente e del relatore un ulteriore tentativo presso i colleghi senatori.

Ieri sera, dopo la riunione di cui ho parlato la Commissione è stata convocata. A questo punto, quindi, occorre assumere un orientamento preciso: o si ritiene che il Comitato non abbia potuto concludere i suoi lavori, e abbia perciò rimesso la trattazione della materia alla Commissione; o si ritiene che il Comitato possa continuare a svolgere la sua attività fino a giungere ad un accordo, sia pure in linea di massima, con i colleghi del Senato. In questo secondo caso, la proposta che oggi viene presentata dall'onorevole Bima in sede di Commissione avrebbe dovuto essere presentata, più correttamente, in sede di Comitato ristretto. Cioè, il relatore avrebbe dovuto dirci quali sono le sue proposte alternative al testo elaborato dalla V Commissione del Senato, sulle quali si potrebbe aprire una discussione; ma noi non possiamo iniziare un dibattito su una proposta subordinata alla eventualità che i commissari siano disposti ad accettare il testo trasmesso dal Senato. A mio giudizio, così come il relatore ha illustrato gli emendamenti all'articolo 1, avrebbe dovuto illustrare gli emendamenti all'articolo 2. Propongo quindi di passare all'esame degli articoli della proposta di legge.

Esaminiamo prima l'articolo 1 con tutte le implicazioni che esso consente ai fini della presentazione degli emendamenti. Terminato l'esame dell'articolo 1 aspettiamo che il relatore ci dia i suoi lumi sull'articolo 2: mi sembra che questo possa essere il giusto metodo di lavoro: così entriamo già nel merito della discussione. La discussione generale è chiusa, quindi tale la dichiari il Presidente, e si proceda all'esame dell'articolo 1.

BIMA, Relatore. Io veramente riterrei che si dovrebbe innanzitutto prendere in considerazione l'articolo 2, che ritengo molto più importante.

SANTAGATI. Non si può passare all'articolo 2, se prima non si termina l'esame dell'articolo 1; seguiamo dunque l'ordine della numerazione della legge, e discutiamo prima l'articolo 1 con l'emendamento preannunciato.

BIMA, Relatore. Mi rendo conto che ci sono delle esigenze formali che impongono di rispettare una certa procedura. Però la Commissione si renderà anche conto che ci sono delle considerazioni di sostanza, che impongono che si discuta della possibilità o meno di trovare un accordo. Se tale accordo sull'articolo 2 si raggiunge, allora anche lo emendamento all'articolo 1 passa da sé.

AZZARO. Il Relatore onorevole Bima tende proprio a portare in Commissione la discussione che è stata fatta nel Comitato ristretto, e che non è approdata ad un testo univoco. Il Relatore inoltre si è fatto carico di preannunciare un emendamento, proprio per precisare il suo punto di vista e di quanti la pensano come lui, proprio al fine di accogliere e meditare le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Vi sono però alcuni punti cui non possono rinunciare e il Relatore, e quanti sostengono le sue considerazioni.

Devo dire inoltre che a noi sembra un rischio estremamente grave emendare un provvedimento e rinviarlo al Senato solo per punti che sono insignificanti rispetto al complesso del provvedimento. È questo il caso dell'emendamento preannunciato all'articolo 1.

Non solo, infatti, il Parlamento, attualmente assai impegnato, forse potrebbe perdere di vista l'importanza del provvedimento, ma lo Stato correrebbe un rischio traducibile nell'eventuale perdita di sette miliardi, per parlare soltanto dei prelievi comunitari. Non riteniamo pertanto che sia assolutamente necessario discutere prima dell'articolo 1, che è stato emendato soltanto in una parte marginale, e cioè nella soppressione — fatta dal Senato — dell'imposta camerale.

Comunque, mi pare che abbia detto bene il Relatore, quando affermava che o si giunge ad un accordo, oppure è conveniente discutere prima la sostanza del problema. E il fatto formale di far seguire l'esame dell'articolo 2 all'esame dell'articolo 1, può essere superato dalla decisione di accantonare momentaneamente l'articolo 1 col suo emendamento, al fine di discutere con estrema franchezza il contenuto dell'articolo 2.

Circa il contenuto di questo articolo, devo dire che i colloqui con il Senato miravano a raggiungere proprio questo obiettivo, di proporre ai senatori qualcosa che essi potessero accettare, in modo da non far correre al provvedimento il rischio di vagare per molto tempo da un'Aula all'altra. Ora sappiamo qual'è il pensiero dei senatori, e ne possiamo tenere conto ampiamente in sede di esame degli emendamenti.

Pertanto, io proporrei di esaminare questo articolo 2, che è il cuore del provvedimento, per poi ridiscutere l'articolo 1, su cui sostanzialmente siamo tutti d'accordo. Su di esso infatti non sono mai sorte discussioni (in quanto contiene una definizione di imposte cui è applicabile l'articolo 15 della legge n. 976

del 1957) tranne che per la questione marginale dell'imposta camerale. Sull'articolo 2, invece, vi sono molti emendamenti. Molti di noi pensano che si debba approvare così com'è il testo del Senato; altri colleghi non lo pensano. Ritengo sia il caso di vedere se si può trovare, in questa Commissione, un'intesa sull'articolo 2. In questo caso, potremmo rapidamente concludere con un emendamento concordato insieme dopo la discussione.

SANTAGATI. Insisto perché si proceda secondo l'ordine degli articoli.

MENICACCI. Mi associo all'onorevole Santagati.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Azzaro di accantonare l'articolo 1.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 2. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

ART. 2.

La presente legge non ha effetto retroattivo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Sino a tale data, le esenzioni previste dall'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, si intendono riferite a tutte le imposte erariali, sia dirette che indirette, ai dazi iscritti nella tariffa doganale comune in vigore, ai prelievi comunitari previsti dai singoli regolamenti CEE istitutivi, alle imposte provinciali e comunali e relativa sovrimposta.

La V Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Per la riscossione delle imposte non comprese nell'elenco di cui all'articolo precedente maturate alla data di entrata in vigore della presente legge e ancora dovute dalle imprese alle quali è applicabile l'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, i comuni e le provincie sono autorizzati alla concessione di congrue rateazioni fino al massimo di 30 bimestri. Tale concessione è esclusa per

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1970

la riscossione dei dazi iscritti nella tariffa doganale comune in vigore e dei prelievi previsti dai regolamenti della Comunità economica europea.

Il Relatore Bima propone il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« La riscossione ed il recupero delle imposte non comprese nell'elenco di cui all'articolo precedente, maturatesi a' termini di tale articolo alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano state comunque corrisposte dalle imprese alle quali è applicabile l'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, sono limitati al triennio precedente la detta data. L'amministrazione finanziaria dello Stato, i comuni e le province sono peraltro autorizzati alla concessione di congrue rateazioni fino al massimo di trenta bimestri.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai dazi iscritti nella tariffa doganale comune ed ai prelievi previsti dai regolamenti della Comunità economica europea.

Non si dà luogo a rimborsi di tributi comunque pagati ».

I deputati Spitella, Filippo Micheli, Nicolini e Radi hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« La presente legge non ha effetto retroattivo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica. Sino a tale data le esenzioni previste dall'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, continuano ad intendersi riferite a tutte le imposte erariali, sia dirette che indirette, alle imposte comunali e provinciali e relative sovrainposte ».

Il deputato Menicacci ha presentato un emendamento formalmente identico al precedente.

I deputati Maschiella e Vespignani propongono il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« La presente legge ha efficacia dal primo gennaio 1970. Sino a tale data le esenzioni previste dall'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, si intendono riferite a tutte le imposte erariali, sia dirette che indirette, ai dazi iscritti nella tariffa doganale comune in vigore, ai prelievi comunitari previsti dai sin-

goli regolamenti CEE istitutivi, alle imposte provinciali e comunali e relativa sovrainposta ».

Il deputato Reggiani ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« La presente legge, tranne che per i dazi iscritti nella tariffa doganale comune in vigore e per i prelievi previsti dai regolamenti della CEE, non ha effetto retroattivo ».

I presentatori degli emendamenti Spitella, Menicacci e Maschiella hanno dichiarato di unificarli.

Do lettura dell'emendamento Spitella-Menicacci-Maschiella quale risulta a seguito dell'unificazione:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« La presente legge non ha effetto retroattivo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Sino a tale data le esenzioni previste dall'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, continuano ad intendersi riferite a tutte le imposte erariali, sia dirette che indirette, alle imposte comunali e provinciali e relative sovrainposte ».

BIMA, *Relatore*. Devo dire che come relatore avverto un gravissimo disagio, perché ritengo di non essere confortato, come dovrei, da una maggioranza.

In questa situazione non mi sento di continuare ad essere relatore del provvedimento. (*Proteste*).

SANTAGATI. Con questa dichiarazione ella influisce sulla volontà della Commissione! Aspetti prima che si conosca il risultato della votazione sull'emendamento.

BIMA, *Relatore*. Devo dirlo, che avverto questo gravissimo disagio.

SANTAGATI. Dichiaro allora semplicemente di essere contrario all'emendamento unificato. Noi dobbiamo discutere solo sugli emendamenti.

PATRINI. A me pare che su ogni articolo si possa aprire la discussione.

SANTAGATI. Non in questo caso, perché si tratta di un testo che ci perviene dal Senato. Dobbiamo perciò pronunciarci solo sugli emendamenti.

PATRINI. I proceduralisti qualche volta esagerano! (*Proteste*). Desidero dire che a mio avviso abbiamo al nostro esame l'articolo 2 nel testo del Senato, sostitutivo di quello da noi precedentemente approvato, e per il quale pendono una sequela di emendamenti.

Prima di procedere all'esame degli emendamenti, mi risulta che, in sede legislativa, si può sempre discutere sull'articolo. (*Commenti*).

Ricordo ad esempio che quando si è trattato del provvedimento sulla finanza locale l'onorevole Santagati, per criticare una parola di un articolo, ha parlato per due ore e ventisette minuti. Non siamo quindi noi ad introdurre questa prassi!

SANTAGATI. Quel testo non veniva dal Senato.

PATRINI. Nella precedente seduta la Commissione intese dare al relatore un mandato per appurare, con chiarezza ed onestà, quali possibilità di intesa vi fossero tra noi e il Senato allo scopo di fare una legge politicamente e tecnicamente valida (tale non era la ultima parte dell'articolo 2 da noi approvato la prima volta). Si era confermata quindi al relatore — anche in sede di Comitato ristretto — quella maggioranza che ha potuto consentirgli di raggiungere una intesa con l'altro ramo del Parlamento. Anche se il Comitato ristretto non ha ultimato i lavori, noi dobbiamo oggi rifarci a quel preciso mandato.

Il relatore ci ha poco fa illustrato i limiti entro cui il Senato accetta le nostre posizioni e ci ha detto anche che ha tradotto questa intesa informale in un emendamento. Ora, a mio avviso, tale emendamento può anche essere formulato diversamente purché si tenga conto che, qualora si modifichi l'articolo 2 occorrerà inserire delle aggiunte all'articolo 1 (ed ecco il perché della convenienza di spostare la discussione sull'articolo 1 a dopo lo svolgimento degli emendamenti relativi all'articolo 2). Sempre a tale proposito occorre tenere presente che il Senato è irremovibile sulla questione dei dazi e dei prelievi (e in sede di Comitato ristretto eravamo tutti d'accordo su questo punto).

Avevamo il dubbio che l'articolo 2, così come ci era stato proposto dal Senato, potendo provocare ricorsi al giudice ordinario e a quello costituzionale potesse infirmare l'intera legge. A me sembra quindi giusto accettare l'impostazione di questo articolo che ci viene proposta dal relatore, impostazione — a mio avviso — costituzionalmente corretta.

Confido che altri colleghi si associno a questa mia posizione, anche perché la mia coscienza di deputato e di capo gruppo mi dice che il relatore ha fatto un saggio e preciso lavoro, secondo il mandato conferitogli dalla Commissione.

SERRENTINO. Desidero chiarire la posizione del gruppo liberale in merito a questa proposta di legge.

L'articolo 2 desta gravissimi contrasti che sono manifestati anche da alcuni emendamenti presentati da parte della stessa maggioranza. Ciò significa che se su questa questione non si riesce a trovare una convergenza da parte di « una maggioranza », la legge rischia di cadere: ed è questa una nostra preoccupazione. Dico questo anche per difendere l'iniziativa legislativa presa dal nostro collega Giomo.

I nostri motivi di preoccupazione si uniscono a quelli del relatore dal momento che eravamo firmatari dell'articolo 2 approvato da questa Commissione. Articolo che aveva un certo spirito che non voleva essere punitivo, voleva solo difendere, in buona parte, gli interessi del fisco. Il Senato ce lo ha riproposto in un modo forse più preciso del nostro, ma riteniamo forse eccessivamente pesante. Siamo quindi favorevoli all'emendamento proposto dal relatore.

Dichiarò però che, al fine di evitare che si perpetuino anche per il futuro le gravi esenzioni generalizzate per i produttori di Assisi, voteremo il testo che risulterà definitivo dopo il voto sugli emendamenti.

MASCHIELLA. Anche noi vogliamo dichiarare che siamo fermamente decisi a far sì che si discuta rapidamente questa legge. Ciò significa che siamo disposti a stare qui e a lavorare anche di notte pur di arrivare alla approvazione della legge entro questa settimana.

Con questo non diciamo una cosa nuova, ne eravamo convintissimi anche l'altra volta, tant'è vero che ci siamo trovati d'accordo soprattutto in considerazione della esigenza di fare presto. Da circa un anno, infatti, la legge non opera più per quello che riguarda il 95-96 per cento delle attività. La legge continua ad operare solo per i torrefattori del caffè che hanno instaurato il sistema delle fideiussioni. Quindi proprio il gruppo più piratesco è quello che continua a beneficiare di questa situazione.

A me interessa, prima di procedere ad una votazione qualsiasi, l'aspetto morale della

questione, e quindi desidero ritornare sulle parole pronunciate dall'onorevole Patrini.

Noi ci battiamo per difendere gli interessi degli operai che sono preoccupati di rimanere senza lavoro, ma prima di questo mi preme un dato morale e cioè l'atteggiamento nei confronti dei vari gruppi di pressione.

Qual'è la morale onorevole Patrini? C'è una morale che afferma che dal momento che questi industriali hanno guadagnato molti miliardi sia giunto il momento di richiederli indietro. Ma c'è anche la morale civile del rapporto tra Stato e cittadino che è tutt'altra cosa.

Ci troviamo di fronte ad una situazione particolare, per cui lo Stato fa una legge, mette in piedi un certo meccanismo e non si rende conto delle conseguenze che ne possono derivare, per cui alla fine è costretto a giungere ad un compromesso.

Se lo domanda lei, quanto abbia il signor Colussi di fideiussione propria e quanto di fideiussione bancaria?

AZZARO. Non è un problema, tanto interviene la banca.

MASCHIELLA. Ecco che alla fine vengono fuori i discorsi di questo tipo!

AZZARO. Noi difendiamo lo Stato, per questo siamo in Parlamento.

MASCHIELLA. Solo ora si parla in questo modo. Ma lo Stato di cui ora si parla è continuamente offeso da fatti di questo genere; fu offeso anche in occasione della fiscalizzazione degli oneri sociali e, anche quando vennero accordate certe previdenze come quelle concesse alla SIR in Sardegna, alla quale fu concesso un prestito di molti miliardi con lo impegno di impiantare una fabbrica che occupasse 6 mila operai, mentre è stata installata una fabbrica di 2 mila operai e ne sono stati licenziati subito mille. In quella occasione non ho inteso nessuno parlare di moralità.

Vorrei leggere una dichiarazione dell'attuale Presidente del Consiglio, allora Ministro del tesoro, in occasione della discussione alla Camera dell'interpellanza sulla situazione economica dell'Umbria.

Eravamo nel 1957 e non si parlava ancora di regioni e di programmazione; in quella occasione chiedemmo al Ministro del tesoro che prendesse dei provvedimenti in relazione ai probabili effetti negativi della normativa della nota legge n. 976.

L'allora Ministro del tesoro così rispose: « Riguardo alla legge speciale di Assisi, che prevede agevolazioni rilevanti non contemplate per altre zone, ricordo che essa è stata voluta da tutti i gruppi politici; è evidentemente difficile limitare nel senso voluto da alcuni oratori la portata di quella legge, che fu voluta proprio al fine di costituire incentivo alla istituzione di nuove attività nella zona ».

Ma veniamo ad una lettera più recente, cioè del 18 giugno 1968, lettera del Ministro delle finanze onorevole Preti al sindaco di Assisi.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. E pensare che oggi viene accusato di immoralità!

MASCHIELLA. Leggo testualmente la lettera: « Ill.mo Signor Sindaco, mi riferisco alla Sua lettera del 9 maggio u.s. con la quale Ella, richiamandosi alla nota sentenza della Suprema Corte di Cassazione, in data 8 novembre 1967, auspica l'immediata applicazione, in favore delle imprese artigiane ed industriali di Assisi, dei principi sanciti dal riferito Consesso in merito alla portata della legge 9 ottobre 1957, n. 976.

In proposito mi è gradito comunicarLe, che in attesa della pronuncia della Corte di Appello di Roma - a cui, come Ella ben sa, è stata rinviata la causa - la direzione della circoscrizione doganale di Roma I è stata autorizzata a consentire il rilascio delle merci estere destinate alle attività delle cennate imprese con la procedura del "daziato in sospenso", senza richiedere il prescritto deposito cauzionale in numerario dei relativi diritti, ma con la prestazione di semplice garanzia fideiussoria da parte di un'azienda di credito, di gradimento del Ricevitore doganale ».

Quindi non solo il Ministro aveva concesso il deposito del « daziato in sospenso », ma fu concesso un ulteriore privilegio e cioè: « Il ricorso all'indicata procedura » (che consente praticamente alle imprese di evitare l'immobilizzo di ingenti somme presso gli uffici doganali) « si è reso necessario nell'intento di non pregiudicare, in attesa della definitiva pronuncia della Magistratura, tanto l'eventuale buon diritto degli operatori quanto i legittimi interessi dell'Erario ».

Secondo lei, onorevole Patrini è possibile che si crei una realtà, una speranza per migliaia di famiglie di operai e alla fine si pretenda di non pagare nulla? Questo è il problema,

PATRINI. La mia posizione è stata sempre chiara tanto in Commissione quanto in seno al Comitato ristretto, e non accetto i suoi discorsi sulla morale!

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero fare alcune brevi considerazioni. Innanzitutto mi pare di notare che, almeno in linea di principio, tutti i gruppi siano d'accordo circa gli obiettivi che questa proposta di legge si propone di raggiungere. Essi sono essenzialmente due: il primo è quello di arrivare alla definizione della norma interpretativa dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976; il secondo è quello di giungere alla definizione di tale norma senza introdurre norme punitive per nessuno, e tanto meno per i lavoratori: né è certo punitivo l'intendimento contenuto nell'emendamento presentato dal relatore, onorevole Bima.

Detto questo, vorrei far presente all'onorevole Maschiella, che ha citato una lettera del ministro delle finanze in carica, al tempo pure ministro delle finanze, onorevole Preti, due fatti. Innanzitutto proprio quella lettera garantiva lo Stato in ordine ai dazi e prelievi, introducendo la norma del daziato sospeso con fideiussioni; fideiussioni che sono tuttora valide. In secondo luogo, il daziato sospeso in pendenza di procedimenti contenziosi, illustra proprio l'atteggiamento non punitivo assunto dal Governo, e per esso dal Ministero delle Finanze. Gli operatori economici, infatti, fecero presente che in quel momento attendevano l'arrivo di merci precedentemente ordinate e quindi, conoscendo l'esistenza di una certa norma, di fronte all'eventualità che essa potesse essere modificata, chiedevano che, per quei contingenti già acquistati a certe condizioni, si procedesse secondo la prassi del daziato sospeso per non danneggiare il processo produttivo. Quindi, la posizione assunta dal Ministero era corretta e logica e non contraddice affatto la posizione che oggi viene assunta dal Governo.

COTTONE. Il Governo accetta l'emendamento Bima?

MASCHIELLA. Anche noi vorremmo conoscere in proposito il parere del Governo.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ha già espresso il suo parere in merito con l'intervento — che tutti ricordano — del Ministro delle finanze: il Governo, cioè, è favorevole al testo della pro-

posta di legge così come è pervenuto dal Senato. Ovviamente, tenuto presente il lavoro svolto dal Comitato ristretto al quale, su cortese invito del Presidente, il Governo ha partecipato, e tenuti presenti i contatti, sia pure informali, avuti con l'altro ramo del Parlamento, il Governo dichiara di accogliere subordinatamente l'emendamento presentato dall'onorevole Bima all'articolo 2 del testo approvato dal Senato.

MENICACCI. Vorrei brevemente svolgere alcune considerazioni per spiegare i motivi che mi hanno indotto a presentare l'emendamento a questa proposta di legge.

Tralascio, per ragioni di rapidità, le questioni morali sollevate dall'onorevole Maschiella. Vorrei, invece, far rilevare che, se si guarda alla sostanza dell'emendamento stesso, si nota come la sua dizione riprenda esattamente, letteralmente, la dizione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976. Senza fare alcuna specifica, esplicita menzione dei dazi e prelievi che, appunto, nella legge del 1957 non furono citati e che mi pare costituiscano il pomo della discordia.

A me interessa sintetizzare le ragioni giuridiche che sono alla base di questo emendamento. Innanzitutto neghiamo il carattere interpretativo che si è voluto dare alla legge noi riteniamo, invece, che si tratti di una norma innovativa e quindi applicabile solo per il futuro. In secondo luogo, la legge del 1957 è una legge di incentivazione e allora, in ordine alla retroattività, sovviene il dubbio circa la legittimità costituzionale della norma predisposta dal Senato. A nostro parere, infatti, una legge di incentivazione non può essere modificata con decisione unilaterale del Parlamento. Perciò, a nostro giudizio, l'articolo 2 così come risulta formulato nel testo trasmessoci dalla V Commissione del Senato, è costituzionalmente illegittimo ed è in contrasto con i principi enunciati nell'articolo 53 della Costituzione sulla capacità contributiva. Tenuto conto quindi della situazione economica e sociale di Assisi e dell'Umbria ricordata dal collega Maschiella, convinti che lo Stato possa tutelare con mezzi adeguati i suoi diritti, noi insistiamo sulla validità formale dell'emendamento da me presentato.

Cosa può accadere al Senato? Può accadere che le nostre modifiche vengano accettate, ponendosi così fine alla questione, oppure che esse siano respinte: in tal caso, però, il Senato si assumerebbe la responsabilità della ulteriore dilazione della *vexata quaestio*.

AZZARO. Onorevoli colleghi, prendo la parola, seppure brevemente, su questo articolo 2 per cercare di precisare una questione che a me sembra di fondamentale importanza ai fini degli obiettivi che si intendono raggiungere. Noi abbiamo tutti concordato su un punto: cioè che quella del 1957 è stata una pessima legge, che ha prodotto degli effetti degenerativi. Essa infatti ha posto alcune imprese (specialmente imprese produttrici di mangimi, torrefazioni di caffè, e fabbriche di biscotti) in condizioni di assoluto privilegio, consentendo guadagni assai elevati, che contraddicevano con il contesto economico generale in cui esse operavano.

Abbiamo constatato che questa legge non raggiunge gli effetti che l'onorevole Colombo invece le attribuiva; pertanto abbiamo tutti pensato di modificarla, cioè di darle un'interpretazione che conferisse a questa legge gli obiettivi esatti che doveva raggiungere. Siamo stati così tutti d'accordo sull'articolo 1, decidendo di esaminare che cosa effettivamente il Parlamento avesse voluto concedere, sul piano dell'incentivo e del privilegio, a queste imprese di Assisi.

Interpretando la legge 9 ottobre 1957 diciamo che determiniamo le esenzioni che si intesero concedere elencando tassativamente i tributi cui si riferiscono.

Tutti, ripeto, in questa Commissione, anche l'onorevole Maschiella e la sua parte politica, hanno riconosciuto che questa è una legge sbagliata, perché produce effetti diversi da quelli che il Parlamento ne voleva ricavare. Ora, l'articolo 1 del testo al nostro esame è un articolo interpretativo, relativo cioè a quello che effettivamente il Parlamento voleva concedere approvando la legge n. 976 del 1957. E tutti, lo dico ancora, siamo stati d'accordo su questo articolo.

Pertanto, dando a quest'articolo valore interpretativo, la questione importantissima della retroattività non si pone: si porrebbe solo nel caso che noi dessimo a questo articolo 1 un valore innovativo. Se noi cioè dicessimo che, ritenendo sbagliata la legge n. 976 del 1957, la innoviamo, e decidiamo che, indipendentemente da ciò che con quella legge si è stabilito (e cioè che queste imprese sono esonerate da tutte le imposte erariali comunali e provinciali) da questo momento in poi le imposte, che usufruiscono delle esenzioni, sono quelle che noi elenchiamo.

Cioè, il primo punto da stabilire è il seguente: quale valore intende dare il Parlamento all'articolo 1. E come ho detto, il Parlamento intende dargli un valore interpreta-

tivo, stabilendo che, nel 1957, il legislatore voleva concedere l'esenzione per quelle imposte che sono appunto elencate nell'articolo stesso.

Ma se questa interpretazione è valida, quelle imprese hanno il dovere di pagare le imposte sin dal momento in cui devono queste imposte: sarà poi l'amministrazione finanziaria a stabilire la data dalla quale queste imposte dovranno essere pagate.

Giunti dunque alla conclusione che il problema della retroattività, stando così le cose, neppure si pone, vediamo adesso qual è il significato dell'articolo 2 presentato dal Relatore onorevole Bima.

Noi ci rendiamo conto che non è possibile ripetere queste imposte per 10-15 anni. Perciò concediamo che esse vengano ripetute per l'esercizio in corso e per i due anni precedenti, in quanto lo Stato può includere nei suoi ruoli imposte che siano relative all'esercizio in corso e ai due anni precedenti. E concediamo inoltre che, coloro i quali devono pagare per questi tre esercizi, lo possano fare nell'arco di trenta bimestri, cioè entro cinque anni. Si stabilisce inoltre — e questo è estremamente importante — che non devono essere rimborsate le imposte che sono state già pagate. Vi è infatti in atto, a questo proposito, una richiesta di una delle più importanti imprese (che ha maggiormente lucrato, e che utilizza operai di altri stabilimenti fuori di Assisi) per premere su questo Parlamento, usando per altro mezzi che non è corretto descrivere. Questa impresa, dunque, ha presentato una domanda di rimborso per l'IGE, pagata dal 1963 al 1968, che ammonta a parecchi milioni: cioè oltre al danno lo Stato avrebbe anche la beffa!

L'emendamento all'articolo 2, invece, proposto dall'onorevole Maschiella e da altri colleghi, implica una riconferma del carattere innovativo dell'articolo 1. La legge n. 976 del 1957 era riferita a tutte le imposte erariali, provinciali e comunali: l'articolo 1 della nuova legge innoverebbe ove si dica, all'articolo 2, che la retroattività opera dal 1° gennaio 1970.

Ma, oltre a questo l'emendamento originario Maschiella concerne i prelievi comunitari, su cui la posizione del Governo e del Parlamento è estremamente delicata, perché i prelievi spettano alla Comunità economica europea. Il Governo ci ha fatto presente di aver ricevuto una lunga nota da parte della CEE, con la quale si avverte il Governo italiano che l'esenzione dai prelievi comunitari è in contrasto con gli articoli del Trattato di

Roma. ed il Governo italiano ha risposto riconoscendo le ragioni della CEE. Su due punti noi criticiamo il Governo: intanto perché ha atteso l'iniziativa del Parlamento, prima di muoversi, in una situazione così delicata; e poi perché ha adottato la sospensione d'imposta per i prelievi anziché riscuoterli.

È vero che fortunatamente abbiamo appreso che l'onorevole Maschiella è disposto ad escludere dall'esenzione i prelievi comunitari...

Se questo articolo 2 dovesse essere approvato nel testo originario quale è stato presentato dal collega Maschiella lo Stato si troverebbe in questa situazione, che dovrebbe rimborsare l'IGE, e perderebbe anche i prelievi comunitari. Esso ha infatti detto alla CEE che corrisponderà i 7 miliardi, ma poiché non è in condizione di ripeterli da coloro che avrebbero dovuto pagarli, ecco che dovrà versare questa somma, senza sapere dove prenderla, perché ci sarà stato un qualche giudice ordinario che avrà detto: « Caro Governo, quando hai sospeso la riscossione dei 7 miliardi lo avrai fatto per dei buoni motivi ». La posizione dello Stato, dunque, diventa estremamente delicata: esso rischia di perdere 7 miliardi, più 1,5 di dazi, per un totale di 8,5 miliardi.

E parliamo anche dei torrefattori di caffè (diciamolo pure apertamente, perché noi facciamo le leggi per disciplinare casi concreti). I tre torrefattori di caffè di quel di Assisi, occupando 10 operai, guadagnano 7 milioni al giorno (lo ha dichiarato il Governo). Ora io non ritengo di essere fuori della morale comune se chiedo al Parlamento che questi signori per lo meno per tre anni paghino le tasse com'è giusto che facciano, dal momento che, secondo l'interpretazione che abbiamo dato noi, la legge del '57 si riferisce ad un numero limitato di imposte.

Invece con l'emendamento testè unificato, evidentemente, si vuole soltanto dire: « Coloro che hanno fino ad ora lucrato paghino soltanto per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge ».

L'emendamento del Relatore dà la possibilità di pagare per tre anni ed entro trenta bimestri, le imposte maturate e dovute.

Con quell'emendamento Bima, riusciamo ad evitare di rimborsare l'IGE a questi che già hanno pagato, ed a mettere al sicuro lo Stato per quanto riguarda il pagamento di 7 miliardi concernenti i prelievi che spettano alla CEE. Noi non abbiamo interesse a danneggiare nessuno: tendiamo soltanto all'equi-

tà ed alla giustizia e ciò facendo compiamo un dovere.

Io ho dato lode a chi ha preso l'iniziativa per eliminare questo sconcio dal nostro paese. Dopo di ciò, dichiaro che il nostro gruppo è contrario agli altri emendamenti all'articolo 2 appunto perché li ritiene pericolosi per l'erario e per la comunità nazionale.

SANTAGATI. Sarò molto breve. Innanzi tutto vorrei sottolineare il fatto che in realtà si è ripresa la discussione generale, che avevamo appreso dalla voce del Presidente essere già stata dichiarata chiusa. Prego quindi il Presidente di tenere conto del fatto che dobbiamo esaminare l'articolo 2, e che al massimo si potrà discutere del testo di quell'articolo (per quanto io sarei dell'idea che sarebbe opportuno discutere solo sugli emendamenti, perché quella in esame è una legge di rinvio da parte del Senato).

Sono dell'avviso che questa mattina dovremmo veramente esaurire la trattazione di questa benedetta proposta di legge, senza ulteriori rinvii.

Entro subito nel merito, per dire che le argomentazioni addotte e a favore dell'emendamento Menicacci-Spitella-Maschiella, e contro di esso, meritano dal punto di vista generale la massima considerazione. Sono perfettamente convinto, per esempio, che le preoccupazioni del collega Azzaro siano quelle mie e dei rappresentanti di tutti i gruppi presenti. Ma non possiamo fare solo leggi a sensazione: ho già detto che si debbono fare le leggi non soltanto in modo da rispettare i canoni fondamentali alla base del nostro ordinamento giuridico, ma soprattutto per eliminare gli inconvenienti che in pratica si verificano. Abbiamo visto che la legge di Assisi, nonostante fosse stata approvata a suo tempo all'unanimità, ha dato luogo a grossi inconvenienti.

Occorre allora un breve approfondimento dell'emendamento Menicacci-Spitella-Maschiella, per chiarire innanzi tutto che si tratta di un testo che la nostra stessa Commissione approvò, alcuni mesi or sono; e tutti quelli che oggi parlano contro di esso, compreso l'onorevole Azzaro, espressero allora voto favorevole.

AZZARO. Abbiamo sbagliato.

SANTAGATI. Non è possibile cavarsela così facilmente, dicendo che si è sbagliato: chi ha sbagliato una volta può sbagliare ancora.

Comunque si può anche tenere conto delle preoccupazioni che sono state espresse, tanto è vero che il testo che oggi i colleghi presentano unificato alla nostra attenzione non è più esattamente quello presentato nella passata tornata dei nostri lavori. E questo vi dimostra che uno sforzo di perfettibilità è stato fatto. Il massimo sforzo di chiarimento che si possa fare, se si vuole fare una legge che non risulti altrettanto ingiusta, magari in senso opposto, della precedente, investe due aspetti.

Il primo aspetto è relativo al carattere che è stato dato con questo emendamento ai rapporti pregressi, perché purtroppo tutta la questione della retroattività o irretroattività della legge non la possiamo modificare noi con accenti più o meno patetici. Dobbiamo tenere conto che la larga parte della giurisprudenza, della dottrina, della esperienza legislativa pone delle « colonne d'Ercole » al di là delle quali non è possibile andare.

Non si può dire solo che si è sbagliato e che si è pentiti di aver fatto una cattiva legge, perché non basta correggere questa legge, occorre ora fare in modo che tutti gli effetti prodotti dalla legge siano annullati: questo è il punto.

AZZARO. Non si tratta di una correzione, ma di una interpretazione.

SANTAGATI. È qui l'errore di fondo, nel fatto che noi si ritenga che attraverso il testo del Senato si possa arrivare alla interpretazione. Presi dalla passione legislativa, si crede di poter risolvere questo grosso nodo attraverso il testo del Senato ovvero attraverso l'emendamento del relatore. Tutto questo serve a risolvere in minima parte i rapporti pregressi maturati fra Stato e cittadini. Che i cittadini abbiano agito male si potrà vedere attraverso altri strumenti, non con questa legge, con la quale noi dobbiamo di preciso fare una sola cosa: tagliare corto alla speculazione, impedire che altri vantaggi ingiusti e illeciti si accumulino nelle mani di coloro che si presume (o che si è dimostrato) siano degli speculatori. Ma non ci si illuda che con l'articolo proposto dal Senato si possa risolvere il problema. Dirò di più. Con un siffatto provvedimento nasceranno grossi problemi che saranno portati dinanzi alle competenti Corti, cioè si impugnerà la legge per incostituzionalità.

Non vorrei che, a un certo momento, o per malizia o per pigrizia mentale, si continuasse a procedere in modo da permettere che gli

speculatori continuino a speculare per altri due o tre anni. Stiamo attenti a non creare questi grossi ostacoli di natura giuridica e costituzionale che il testo del Senato farebbe scaturire. Cerchiamo invece di fare un testo il più semplice, il più chiaro, il più preciso possibile, il quale da un lato chiarisca la portata interpretativa della legge, e dall'altro lato risolva fino dove è possibile quei rapporti.

COTTONE. Desidero fare un discorsetto nella speranza di andare all'osso della questione.

Su questo problema di Assisi c'è un punto su cui tutti i colleghi della Camera sono d'accordo: il riconoscimento che nel 1957 è stata fatta una legge dal Parlamento che ha permesso che in una piccola zona del nostro Paese si realizzasse una larga sfera di privilegi, privilegi che hanno avuto due effetti: da un lato un danno emergente per lo Stato, il quale non ha potuto incassare tutte quelle imposte che gli altri operatori, che esercitavano lo stesso mestiere fuori di quella particolare zona, erano tenuti a pagare; dall'altro lato un lucro emergente al di là del giusto. Dico « al di là del giusto » e non « al di là del lecito » perché al limite debbo riconoscere che noi non dobbiamo qui — per un malinteso senso della morale — condannare quegli speculatori che hanno fatto questi grandi guadagni, perché sappiamo bene che quando una legge consente di operare in un determinato ambito, si considera ciò lecito. Nulla, cari colleghi, nella vita serve all'uso che non si presti anche all'abuso. Sotto il profilo giuridico questi speculatori hanno osservato una legge che li ha messi in condizioni di fare grandi guadagni. Rimane però sempre (per buona pace del collega Santagati) un giudizio morale dentro di noi che nessuno può impedirci di esprimere anche in modo esplicito, perché di fronte a speculazioni macroscopiche rimane sempre una valutazione del « giusto ».

Da dove nasce l'imbarazzo nel decidere su questa questione? Nasce dal fatto che questa Camera dei deputati quando cucì l'articolo 2 della proposta di legge Giomo ed altri non inserì la retroattività per il pagamento da parte delle industrie delle imposte dovute, per cui ora il collega Santagati viene a dirci che non si può pretendere da noi (che approvammo quella proposta) che si possa tornare indietro e accettare la controproposta del Senato che, modificando l'articolo 2, inserisce la retroattività per queste imposte.

A questo punto per uscire dall'imbarazzo dico che né la Camera deve insistere fino alla

intransigenza nel difendere le proprie posizioni né dobbiamo presumere che il Senato intenda essere intransigente nelle proprie.

Penso quindi che la proposta del collega Bima in fondo sia una proposta saggia (non intendo con questo fare un complimento al collega Bima). Leggendo il testo di tale proposta mi pare che si possa riscontrare una espressione di saggezza, nel senso che si condivide l'ipotesi fatta dal Senato: questi signori, dicono i senatori, di guadagni anche eccessivi ne hanno fatti; ebbene per le imposte non elencate nell'articolo 1 paghino anche il passato. Con la proposta del collega Bima in sostanza si accetta il principio della retroattività, ma limitata così che il legislatore non appaia voler inferire nei confronti di coloro che sarebbero tenuti a pagare le imposte relative ai grossi guadagni conseguiti.

La proposta dell'onorevole Bima mi sembra accettabile in quanto si pone in una posizione di equità.

Infatti accetta il principio della retroattività, ma non la fa slittare fino al 1957 e, stabilisce che questi industriali sono tenuti a pagare le imposte all'erario, ai comuni e alle province e, fissa quindi la retroattività fino a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge.

E non mi si venga a dire che gli speculatori saranno feriti a morte e non potranno pagare le imposte dovute per l'ultimo triennio!

Si è tanto parlato della questione morale e quindi non ritengo utile tornare sull'argomento.

Il problema di cui ci stiamo occupando rimane un fatto macroscopico nell'ordinamento giuridico di uno Stato; al di là di tutte le considerazioni, il fatto che ci sia una piccola zona franca che goda da 13 anni di un privilegio è semplicemente assurdo, specie se consideriamo il problema in base ad un principio di perequazione nei confronti di altri operatori.

Per queste ragioni la proposta dell'onorevole Bima, che mi pare anche il Governo abbia finito per accettare, mi sembra accettabile da parte di tutti; in questo modo chiudiamo un capitolo sbagliato della legislazione del nostro paese.

Certo non avremmo dovuto fare questa legge nel '57, ma dal momento che il Parlamento è sovrano riconosce che è stato commesso un errore sul piano della legislazione e manifesta la volontà di porvi rimedio.

Per i motivi esposti voteremo l'emendamento presentato dall'onorevole Bima.

SPITELLA. Vorrei elencare i motivi per i quali abbiamo presentato il nostro emendamento.

Credevo che si debba ammettere che esso in sostanza non si discosta da quella che era la conclusione del Comitato ristretto.

Debbo rilevare anche che questa formulazione è più ristretta di quella data da questa Commissione nella prima approvazione della legge, in quanto non si fa più riferimento al problema dei dazi e dei prelievi, e si lascia la soluzione della questione nei termini derivanti al nostro paese dagli impegni comunitari.

Desidero dire che ove si presentasse un articolo aggiuntivo nel quale si dicesse che quello che ormai è stato definito non è più oggetto di modifiche e quindi lo Stato non deve rimborsare nulla, ci troverebbe d'accordo.

Inoltre ove si ritenesse opportuno introdurre un articolo che facesse esplicita menzione della retroattività della imposta di consumo sul caffè, e che quindi costringesse i torrefattori a pagare anche per gli anni precedenti, ci troverebbe d'accordo e non avremmo nulla da obiettare.

La ragione per la quale manteniamo l'emendamento è che l'introduzione della discriminazione dei tre anni contenuta nell'emendamento Bima non ci sembra giusta, soprattutto perché rischierebbe di mettere in crisi delle piccole aziende le quali si sono mosse al di fuori di ogni speculazione, e sulla base di una legge dello Stato.

Credevo sia molto dubbio sostenere che qui noi stiamo predisponendo una norma interpretativa, possiamo anche chiamarla in questo modo, ma è chiaro che una norma interpretativa non è.

Ci troviamo in presenza di una legge che deve essere modificata e noi dobbiamo avere il coraggio di dire che la modifichiamo, e che pretendiamo, innovando, di darle efficacia retroattiva.

Credevo che tutto ciò sia pericoloso in quanto comprometterebbe l'esistenza di aziende che non sono quelle alle quali si è fatto riferimento in questa discussione. Con il nostro emendamento, invece, mettiamo al sicuro questo articolo anche da un eventuale impugnativa davanti alla Corte costituzionale.

Si dice da più parti che ormai sono passati ben 13 anni, ma si deve onestamente ammettere che la controversia è di questi ultimi anni.

Riteniamo che la differenza tra la nostra posizione e quella dell'onorevole Bima con-

sista soltanto nell'evitare di colpire le aziende sane ed oneste per questi ultimi tre anni.

Per quanto riguarda l'introduzione dell'imposta di consumo sul caffè, trattandosi di un fatto macroscopico, non abbiamo nessuna obiezione da fare.

Per quanto riguarda i dazi e i prelievi, l'emendamento che abbiamo presentato non li riguarda e, credo non si possa dire che questa sia una posizione che vuole tutelare interessi illeciti, ma, viceversa è mossa dalla preoccupazione di salvaguardare le iniziative sane che hanno garantito una certa occupazione nel territorio di Assisi.

PATRINI. Vorrei chiedere al collega Spitelletta che differenza c'è tra il testo letterale dell'articolo 15 della citata legge e l'emendamento Menicacci, Spitelletta, ecc.

Vorrei ricordare l'esatto contenuto dell'articolo 15: « Allo scopo di agevolare il trasferimento o il nuovo impianto delle imprese artigiane o industriali nelle zone prescelte a termini dell'articolo precedente, sarà concessa, alle imprese che istituiranno in queste ultime i loro impianti nel periodo di cinque anni dalla presente legge, l'esenzione da ogni imposta erariale, provinciale e comunale e relative sovrimposte, per la durata di anni 10 dalla istituzione dell'impianto medesimo ».

Ora chiedo ai miei colleghi di gruppo, che sono su una posizione diversa, che differenza sussiste tra il testo dell'articolo 15 che vi ho letto e l'emendamento Spitelletta-Menicacci-Maschiella; esso, se mai, calca la mano e non parla di « ogni imposta erariale » ma di « tutte le imposte erariali, sia dirette che indirette ».

Io domando, innanzitutto a mè stesso: qual è la differenza reale tra l'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976 e l'emendamento unificato di cui ci stiamo occupando? Io, che non sono un giurista, non trovo assolutamente alcuna differenza. Noi sappiamo che la magistratura (e non voglio qui emettere un giudizio) ha dato la sua interpretazione: ora, se noi accogliamo la tesi, sostenuta poco fa dal collega Santagati, che chi ha sbagliato una prima volta possa sbagliare una seconda, la magistratura, ai fini della interpretazione dell'articolo 15, non dovrebbe fare altro che riportare le sentenze già emanate su queste materie. Quindi, chi sostiene questo emendamento, intende sostenere tutte le interpretazioni finora date all'articolo 15 dalla magistratura.

Concludendo, e non solo in veste di capo del gruppo democristiano in questa Commissione, invito i miei colleghi di parte a votare

contro gli emendamenti che sono stati presentati, congiuntamente o separatamente, e a votare successivamente, se e quando sarà messo in votazione, a favore dell'emendamento Bima.

CARRARA SUTOUR. Vorrei fare una breve dichiarazione riguardante il voto che mi accingo a dare su questi emendamenti.

La posizione del nostro gruppo è di assoluta contrarietà nei riguardi di tutti gli emendamenti presentati al testo trasmessoci dalla V Commissione del Senato. Se posso esprimere un parere personale, il meno peggiore tra essi mi sembra quello dell'onorevole Bima, benché rappresenti un tentativo di conciliazione tra elementi che a me sembrano inconciliabili. Va sottolineato che il testo della proposta di legge, così come è stato emendato dal Senato, ha una sua logica, che rispecchia, appunto, il titolo della legge stessa. Questi sono argomenti che hanno la loro importanza, dato che tanto si parla di costituzionalità della legge. Infatti, una contraddizione insita nella legge stessa, dal punto di vista costituzionale renderebbe gli argomenti di chi volesse contestarne la legittimità molto più forti; invece la legge deve presentare (così come presenta il testo del Senato) una sua consequenzialità intrinseca. Sarebbe assurdo parlando di interpretazione autentica voler investire la questione dell'efficacia temporale introducendo concetti di retroattività o irretroattività. Ciò sarebbe secondo me, un grave errore che potrebbe avere conseguenze diverse. Voglio dire, in sostanza, che la dizione dell'articolo 15, nella sua genericità, si presta senz'altro ad interpretazione autentica: e l'articolo 1 della proposta in esame è correttamente formulato come una interpretazione autentica (mi pare vi sia stata una discussione circa l'opportunità di sopprimere o meno l'imposta camerale: a me non sembra che questioni di questo genere possano costituire dei problemi di portata rilevante).

Per cui, noi riteniamo che, se si vuole che questa legge prosegua il suo *iter* e quindi raggiunga gli obiettivi che si prefigge, sui quali non possiamo non essere tutti d'accordo, occorre che essa acquisti una sua logica intrinseca al fine di evitare poi ulteriori controversie di carattere interpretativo. E l'articolo 2 quale formulato dal Senato è tecnicamente e giuridicamente impeccabile ed è perfettamente compatibile con la natura interpretativa dell'articolo 1.

Per queste ragioni, oltre che per ragioni sostanziali sulle quali non mi dilungherò,

trattandosi di esempi di malgoverno della cosa pubblica che sono di una gravità eccezionale, voterò contro tutti gli emendamenti che sono stati presentati, compreso quello dell'onorevole Bima, anche se riconosco che quest'ultimo vuol costituire un comprensibile tentativo di compromesso.

BIMA, Relatore. Mi dichiaro nettamente contrario agli emendamenti presentati all'articolo 2 dai colleghi Spitiella, Menicacci, Maschiella e Reggiani.

BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo si dichiara contrario per i motivi esposti in precedenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo unificato degli emendamenti Menicacci, Spitiella, Maschiella, di cui ho già dato lettura, avvertendo che, se approvato, esso comporta la soppressione dell'articolo 3 del testo del Senato.

(È approvato).

Dichiaro quindi precluso (prima ancora che decaduto per assenza del proponente) il seguente emendamento Reggiani, sostitutivo dell'articolo 2:

« La presente legge, tranne che per i dazi iscritti nella tariffa doganale comune in vigore e per i prelievi previsti dai regolamenti della CEE, non ha effetto retroattivo ».

Risulta inoltre precluso, salvò l'ultimo comma, il seguente emendamento Bima, sostitutivo dell'articolo 2:

« La riscossione ed il recupero delle imposte non comprese nell'elenco di cui all'articolo precedente, maturatesi, ai termini di tale articolo, alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano state comunque corrisposte dalle imprese alle quali è applicabile l'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, sono limitati al triennio precedente la detta data. L'Amministrazione finanziaria dello Stato, i comuni, le province sono per altro autorizzati alla concessione di congrue rateazioni fino al massimo di trenta bimestri.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai dazi iscritti nella tariffa doganale comune ed ai prelievi previsti dai regolamenti della Comunità economica europea.

Non si dà luogo a rimborsi di tributi comunque pagati ».

L'ultimo comma dell'emendamento Bima, non precluso, è di identico tenore di un articolo aggiuntivo 2-bis, presentato dall'onorevole Maschiella.

SANTAGATI. Pregherei il rappresentante del Governo di comunicarci l'ammontare dei tributi già pagati.

BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. In questo momento non sono in grado di fornire dei dati precisi, in quanto si tratta di tributi corrisposti per il periodo che va dal 1963 al 1968. Si tratta di un arco di tempo piuttosto ampio: chi li ha pagati, lo ha fatto seguendo la prassi normale e non esiste una possibilità di controllo a breve termine. È facile infatti fornire solo l'entità di importi soggetti al contenzioso non già di quelli regolarmente pagati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'emendamento Bima, che assorbe l'identico emendamento presentato dal deputato Maschiella, avvertendo che, se approvato, sarà inserito nel testo come articolo aggiuntivo. Esso recita:

« Non si dà luogo a rimborsi di tributi comunque pagati ».

(È approvato):

Torniamo all'esame dell'articolo 1.

La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

ART. 1.

La sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, deve intendersi riferita ai seguenti tributi, afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo:

- 1) l'imposta sul reddito di ricchezza mobile;
- 2) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale;
- 3) l'imposta camerale;
- 4) l'imposta di patente.

Il Senato lo ha modificato, sopprimendo al punto 3) la dizione: « l'imposta camerale ».

Il Relatore Bima, cui si associa l'onorevole Santagati, propone di ripristinare la dizione,

già approvata dalla nostra Commissione, con il seguente emendamento:

Dopo il punto 2 dell'articolo 1 inserire:

3) l'imposta camerale.

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Ripeto che è da considerarsi soppresso l'articolo 3 del testo del Senato, in quanto assorbito da identica dizione contenuta nell'emendamento Spitella-Menicacci-Maschiella precedentemente approvato.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero dire, a nome del Governo, che con la votazione avvenuta a maggioranza sull'articolo 2 si sancisce — secondo il giudizio espresso dall'onorevole Cottone — che il lucro percepito resta a chi lo ha ottenuto. E bisognerà spiegare ai lavoratori occupati negli stessi settori di quelli operanti in Assisi perché si sono prese queste decisioni nei confronti di datori di lavoro, i quali, fra l'altro, fino ad un anno fa non erano neppure in regola, per i contratti di lavoro, nei confronti dei loro dipendenti. Infine, i miliardi per i prelievi, nel quadro della politica comunitaria, li dovremo pagare alla comunità.

Si tenga poi presente (e lo ricordo perché certa stampa ha mosso delle accuse al Governo) che gli effetti dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, cessano il 12 novembre 1972: perciò, sostanzialmente, quello che importava a coloro che hanno usufruito di questo lucro, era di veder riconosciuta la non retroattività della norma interpretativa, in quanto il vero vantaggio è questo, e tale vantaggio appunto è stato concesso. Tutto ciò, come ripeto, dispiace al Governo, il quale a questo proposito aveva sostenuto certe posizioni.

COTTONE. Il nostro collega Sottosegretario ha parlato a nome del Governo: io non so se estenda questa locuzione anche a nome del Ministro Preti.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Certo!

COTTONE. I colleghi di partito del Ministro Preti avrebbero potuto rimediare se avessero voluto!

PRESIDENTE. Il testo unificato delle proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge: GIOMO; CATTANEO PETRINI GIANNINA; SIMONACCI: « Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa » (*Testo unificato, approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1317-1815-1981-B).

Presenti	29
Votanti	28
Astenuti	1
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Menicacci, Azzaro, Beccaria, Bima, Carra-Sutour, Castellucci, Monaco, Cesaroni, Cirillo, Colombo Vittorino, Micheli Filippo, Giovannini, Radi, Martelli, Cottone, Miroglio, Longo Pietro, Pandolfi, Patrini, Spitella, Quaranta, Maschiella, Santagati, Scipioni, Serrentino, Specchio, Vespignani, Vicentini.

Si è astenuto: Ciampaglia.

La seduta termina alle 12,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO